

CONTRATTO QUADRO

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81.

TRA

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, Organizzazione di imprese agricole, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 101, rappresentata da Mario Guidi, in qualità di Presidente.

(di seguito "Confagricoltura")

DISTILLERIE BONOLLO S.p.A. con sede legale a Formigine (MO) in Via Mosca, 5 iscritta nel Registro delle Imprese di Modena n. 122612, Codice Fiscale n. 00155960362, e stabilimento in Località Paduni ad Anagni (FR), rappresentata da Cav. Giuseppe Bonollo in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione;

(di seguito, Distillerie Bonollo)

BONOLLO ENERGIA S.p.A. con sede legale ad Anagni (FR) in Località Paduni, iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone n. 116530, Codice Fiscale n. 03141800361, nella persona del legale rappresentante Antonio Di Cosimo;

(di seguito, Bonollo Energia)

(congiuntamente, le Parti)


PREMESSO

- a. che gli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo del 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le Parti si impegnano di rispettare;
- b. che il decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito, MIPAAF) n. 674/TRA V del 30/11/2006, in attuazione all'Art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo del 27 maggio 2005 n.



102, definisce, con riferimento alla filiera agro energetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intese di filiera;

- c. che il Decreto MIPAAF n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agroenergetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intese di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse;
- d. che la legge 27/12/2006 n. 296 (di seguito, Legge Finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29/11/2007, n. 222, di conversione del decreto legge 01/10/2007 n. 159, Art. 1, comma 382 – septies, prevede che con Decreto MIPAAF, di concerto con il Ministero Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori di filiera di produzione e distribuzione di biomasse e di biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, ai fini di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382 – quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- e. che la legge 24/12/2007, n. 244 (di seguito legge finanziaria 2008), e in particolare l'Art. 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- f. che il decreto del Ministero Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 18/12/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 02/01/2009, n. 1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione all'Art. 2, comma 150, della legge 24/12/2007 n. 244 e successive modificazioni;
- g. che il decreto MIPAAF del 02/03/2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 05/05/2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;
- h. che le circolari 19 novembre 2010 e 7 novembre 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali individuano le modalità operative di dettaglio cui devono conformarsi gli operatori della filiera per consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'art.1, comma 382 quater della legge n. 296/2006.
- i. che Confagricoltura, è una Organizzazione professionale di produttori agricoli, con rappresentatività nell'intero territorio nazionale e quindi anche nelle regioni Lazio, Toscana e Campania e Puglia, coinvolte prioritariamente nella filiera oggetto del presente contratto;
- j. che Distillerie Bonollo S.p.A. in data 19/12/2008 ha sottoscritto un contratto di Somministrazione di Biomassa con Bonollo Energia S.p.A. avente scadenza 31/12/2025 ed ai sensi del citato contratto Distillerie Bonollo S.p.A. risulta essere l'unico fornitore di Biomassa di Bonollo Energia S.p.A. svolgendo così anche la funzione di collettore (come definito nella Circolare MIPAAF del 07/11/2011 n. 22083) raccogliendo presso più produttori le biomasse e conferendole tutte esclusivamente all'operatore elettrico Bonollo Energia S.p.A.;



- k. che Bonollo Energia S.p.A. possiede un impianto per la produzione di energia elettrica da 12,5 MW sito ad Anagni (FR) in Località Paduni alimentato esclusivamente a biomassa vegetale di origine agricola e forestale che viene approvvigionata da più di tre regioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – Articolo 1 del Decreto Legislativo n. 102 del 27/05/2005 si intendono:

- a) “prodotto” o “prodotti”: biomassa derivante da colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di campo delle colture erbacee e arboree delle aziende agricole e residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali con destinazione ad uso energetico ai sensi dell’Articolo 2-quater della Legge n. 81 del 11/03/2006;
- b) Contratto: il presente Contratto Quadro;
- c) Le Parti: congiuntamente le parti del presente contratto;
- d) Campagna: si intende l’anno di presentazione della domanda PAC;
- e) Contratti – tipo: si intendono i modelli di contratti di fornitura della materia prima ottenuta dalle colture utilizzate per la fabbricazione di prodotti energetici e di prodotti, di cui al punto a) del presente articolo; i contratti-tipo sono specifici per ciascuna tipologia di biomassa destinata alla produzione di energia elettrica.

Articolo 3 – Finalità e obiettivi

Con il presente contratto, stipulato nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e nei limiti di cui all’Art. 2, comma 1, del Regolamento CEE n. 26/1962 del Consiglio del 4/4/1962, e successive modificazioni, le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei prodotti, ai fini della loro trasformazione in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore a 1 MW e riconosciuti ai sensi del DM 2/3/2010. Per raggiungere tali finalità vengono individuati i seguenti obiettivi:

- a) **Orientamento del mercato di riferimento**



Bonollo Energia S.p.A. ha individuato nelle filiere agroenergetiche un'ulteriore opportunità di sviluppo delle proprie caratteristiche e potenzialità imprenditoriali nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Confagricoltura, in rappresentanza del mondo imprenditoriale agricolo, è in grado di fornire prodotti da almeno tre regioni e individua nelle filiere agroenergetiche un'opportunità di diversificazione agronomica, di valorizzazione dei sottoprodotti delle produzioni agricole e di miglioramento della redditività per l'imprenditore agricolo, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente. Inoltre, le Parti si impegnano a valutare l'implementazione di ulteriori iniziative quali: la realizzazione di impianti di spremitura meccanica dei semi oleosi, la produzione di compost di qualità ottenuto dall'impiego delle ceneri di combustione delle biomasse ed il suo utilizzo nell'ambito delle aziende fornitrici.

b) Sicurezza di Approvvigionamento

Bonollo Energia S.p.A. per l'alimentazione dell'impianto di produzione di energia alimentato a biomasse necessita di forniture costanti per tutta la durata dell'esercizio degli stessi. Le Parti, o direttamente o attraverso società da esse indicate, si impegnano a promuovere la stipula di contratti di fornitura prevedendo espressamente in essi, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e la determinazione delle quantità.

Le eventuali modifiche ai predetti contratti verranno effettuate concordemente dalle Parti con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche) sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto.

c) Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi e tutela ambientale.

Il prodotto dovrà rispettare le norme mercantili vigenti per le produzioni agroenergetiche, essere sano, leale, mercantile, nonché dovrà essere coltivato nel rispetto dell'ambiente.

Le Parti si impegnano ad applicare sistemi di rintracciabilità nel rispetto di quanto previsto dal DM del MIPAAF del 02/03/2010 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Verranno concordate modalità di coltivazione e/o produzione di prodotti, affinché questi rispettino le caratteristiche qualitative minime di cui al comma 1 della presente lettera c), e l'ottenimento della migliore qualità possibile dei prodotti in funzione dell'utilizzo e nel rispetto e tutela dell'ambiente.

Articolo 4 – Campo di applicazione

Il presente contratto si applica esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e della Comunità Europea.

Articolo 5 – Durata



Il presente contratto avrà durata triennale, salvo proroga da definire in accordo tra le parti. Le Parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi previsti nell'ambito degli specifici contratti di fornitura, per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

Articolo 6 – Contratto tipo

In esecuzione del presente contratto, le Parti definiranno idonei contratti di fornitura. Tali contratti, nel rispetto dei contenuti del presente contratto, potranno essere sottoscritti dalle parti o da società da esse indicate ed in ogni caso dai loro corrispettivi di volta in volta aventi causa.

Articolo 7 – Obblighi

Le Parti si impegnano a rispettare le condizioni stabilite nel presente contratto quadro e ogni sua valutazione viene considerata ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile di grave importanza, con conseguente diritto al risarcimento degli eventuali danni. Le Parti sono, inoltre, tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dal DM del MIPAAF del 02/03/2010. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le condizioni stabilite dalla circolare esplicativa del MIPAAF del 19/11/2010 e del 07/11/2011 relative al sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera per la produzione di energia elettrica al fine del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 8 – Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti di fornitura tra le Parti (acquirente e venditore); tale prezzo dovrà tenere conto sia dei costi di produzione e logistici relativi alle forniture franco impianto di trasformazione, sia del valore di mercato ove presente e saranno relazionati ai parametri energetici del prodotto e del suo contenuto in acqua.


Articolo 9 – Riconoscimento della cause di forza maggiore

Le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

eventi sociopolitici (scioperi, tumulti ed insurrezioni), gravi eventi atmosferici, climatici e geologici, gravi crisi di mercato.

Articolo 10 – Determinazione dei contributi

Le Parti possono prevedere di comune accordo la corresponsione di contributi esclusivamente per eventuali attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato e promozione da esse svolte nell'ambito e secondo le finalità del presente Contratto, fissando l'entità e la modalità di corresponsione.



Articolo 11 – Modificazioni e/o integrazioni

Tutte le modificazioni e/o integrazioni, al presente Contratto, anche a seguito del necessario recepimento di modifiche del quadro normativo di riferimento dovranno essere concordate e approvate per iscritto tra le Parti.

Articolo 12 – Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto. Le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo i principi di correttezza e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:


- Le società di informatica della cui collaborazione le parti eventualmente si avvarranno;
- Gli istituti di credito;
- Gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, in attuazione di disposizione di legge;
- Le società che gestiranno servizi postali informatizzati o forniscono alle Parti altri servizi collaterali;
- Gli eventuali consulenti legali, tributari e finanziari delle Parti;

Le Parti hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Articolo 13 – Arbitrato

Le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di cinque arbitri. Bonollo Energia S.p.A. designerà un arbitro, Distillerie Bonollo S.p.A. nominerà il secondo, Confagricoltura nominerà il terzo; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e nei termini stabiliti dall'Art. 810, comma 1, del Codice di Procedura Civile; il quarto e quinto arbitro saranno nominati consensualmente dai tre arbitri di nomina delle Parti e agiranno in veste di Presidente e Vice Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i tre arbitri nominati dalle Parti non si accordino per la nomina del quarto e quinto arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque



l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal MIPAAF su istanza di una delle Parti.

L'arbitrato si svolgerà a Frosinone.

Il Collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Frosinone.

Art.14 - Comunicazioni al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Il presente Contratto Quadro è depositato, a cura delle Parti ed entro dieci giorni dalla stipulazione, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il quale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto si intende efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 27 marzo 2012

Confagricoltura

Presidente, **Mario Guidi**

Bonollo Energia S.p.A.

Dott. **Antonio Di Cosimo**
Consigliere Delegato

Consigliere Delegato
Bonollo Energia SpA

Distillerie Bonollo S.p.A.

Presidente del Consiglio di Gestione, Cav. Giuseppe Bonollo

BONOLLO
DISTILLERIE BONOLLO S.p.A.

Il Presidente
Cav. Lav. Giuseppe Bonollo